



COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Viale Vittorio Veneto, 4 – 62020 Gualdo (MC) – Tel. 0733-668122 – Fax 0733-668427
E-mail: info@comune.gualdo.mc.it - P. IVA 00287090435 – C.F. 83002290431

ORIGINALE

Ordinanza n. 15 R. G. del 29-05-2020

Oggetto: REVOCA ORDINANZA RG N. 13 - RIAPERTURA PORZIONE "EST" DEL PARCO COMUNALE

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di maggio, nella Sede Municipale

IL SINDACO

CONSIDERATA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza RG n. 13 del 2 maggio 2020, con la quale, nell'ambito delle misure nazionali di contenimento del contagio, di cui al DPCM del 26 aprile 2020, si disponeva la chiusura della parte est del parco comunale, comprendente la pista di pattinaggio e l'area attrezzata per il gioco dei bambini;

CONSIDERATO che la riapertura delle aree gioco all'interno dei parchi e dei giardini pubblici è di fondamentale importanza per il recupero dell'equilibrio psico-fisico di bambini ed adolescenti, i quali hanno fortemente risentito delle stringenti limitazioni imposte durante la FASE 1 dell'emergenza;

RITENUTO, tuttavia, necessario adottare specifiche prescrizioni sull'apertura e l'utilizzo dell'area in questione, al fine di garantire il costante rispetto delle misure nazionali di contenimento del contagio;

DATO ATTO che il sopracitato DPCM del 17 maggio 2020, all'art. 1 lett. b) espressamente stabilisce:

“L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;”

“É consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente

conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;"

VISTO l'allegato 8 del citato DPCM il quale, tra l'altro, oltre a prescrivere l'accessibilità degli spazi anche ludici da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni, evidenzia come sia responsabilità dell'adulto accompagnatore quella di attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell'adolescente tali da garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico;

CONSIDERATO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di dover procedere in merito;

ORDINA

- La revoca della propria precedente ordinanza RG n. 13 del 2 maggio 2020;
- la riapertura della parte est del parco comunale a far data dal 6/06/2020 e, per il periodo dell'emergenza COVID-19, nel rispetto delle seguenti prescrizioni di cui al DPCM 17/05/2020:
 - È vietata ogni forma di assembramento;
 - È fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
 - È fatto obbligo di dotarsi di mascherine, ad eccezione dei bambini di età inferiore a 3 anni;
 - Bambini ed adolescenti sotto i 14 anni devono essere accompagnati da un adulto, che ne garantisce il controllo per quanto riguarda il rispetto delle distanze interpersonali ed è responsabile della valutazione preventiva in ordine allo stato di salute e all'adeguata pulizia delle mani del minore prima di utilizzare le attrezzature ludiche;

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.gualdo.mc.it;

di incaricare il Servizio Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Macerata, al Comando Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestali di Sarnano;

AVVERTE

che contro la presente ordinanza, quanti hanno interesse, potranno fare ricorso al Prefetto di Macerata entro 30 giorni, al TAR delle Marche entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini decorrenti alla data di affissione all'Albo del Comune del presente provvedimento;

IL SINDACO

Giovanni Zavaglini